REGOLAMENTO (CEE) N. 3640/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 310 dell'atto di adesione, i prezzi da applicare in Portogallo possono essere fissati ad un livello diverso da quello dei prezzi comuni; che, ai sensi dell'articolo 240 dell'atto die adesione, queste differenze tra i livelli dei prezzi sono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che gli importi compensativi adesione sono intesi ad evitare perturbazioni negli scambi, dovute alle differenze tra i prezzi; che, conseguentemente, l'applicazione di importi compensativi adesione non è necessaria nei casi in cui non si debbano temere simili perturbazioni; che, in particolare, per quanto riguarda il burro, in applicazione dell'articolo 240, paragrafo 2 dell'atto di adesione, non è necessario prevedere l'applicazione di detti importi, dato l'esiguo scarto fra i prezzi applicabili in Portogallo e i prezzi comuni;

considerando che la situazione degli scambi di latte scremato in polvere, prodotto per cui il prezzo applicabile nelle Azzorre è diverso da quello applicabile nel Portogallo continentale, giustifica il calcolo degli importi compensativi adesione sulla base di quest'ultimo prezzo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 311 dell'atto di adesione, gli importi compensativi per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere sono fissati mediante coefficienti da determinare; che, per la determinazione di tali coefficienti occorre prendere in considerazione, in particolare, la differenza fra i prezzi rilevati sul mercato portoghese e i prezzi rilevati negli altri Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di istituire, ove sia necessario, un regime di fissazione anticipata degli importi compensativi adesione;

considerando che taluni sviamenti di traffico e talune distorsioni della concorrenza possono verificarsi, in particolare, nel periodo finale del ravvicinamento dei prezzi e al momento dell'applicazione del prezzi comuni nell'insieme della Comunità; che è pertanto giustificato che le misure intese ad evitare tali deviazioni e distorsioni siano applicabili durante il periodo necessario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

— Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

— importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità a dieci e il Portogallo, fra la Spagna e il Portogallo e fra quest'ultimo e i paesi terzi.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3792/85 [1], non sarà fissato nessun importo compensativo adesione per il burro né per le materie grasse lattiche facenti parte di altri prodotti.

Articolo 3

Gli importi compensativi adesione applicabili in ogni campagna lattiera sono:

a) per il latte scremato in polvere, uguali alla differenza fra il prezzo d'intervento fissato per il Portogallo continentale e il prezzo d'intervento applicabile nella Comunità a dieci o in Spagna;

b) per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 [2], fissati in base ad uno o più degli elementi appresso indicati:

   — la differenza fra i prezzi rilevanti sul mercato portoghese e i prezzi rilevati nella Comunità a dieci o in Spagna,

   — i quantitativi di materie prime impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione,

   — i costi di produzione specifici.

---

(1) GU N. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(2) GU N. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 4

Negli scambi fra la Comunità a dieci e il Portogallo o fra la Spagna e il Portogallo, gli importi compensativi adesione sono riscossi o pagati dallo Stato membro interessato il cui livello dei prezzi preso in considerazione nella determinazione degli importi compensativi adesione sia il più elevato.

Articolo 5

1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o d'esportazione.

2. Tattavia, ove necessario, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 6, l'istituzione di un regime di fissazione anticipata degli importi compensativi adesione.

Articolo 6

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono adottate:

a) le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione degli importi compensativi adesione;

b) le modalità di pagamento e di riscossione degli importi compensativi adesione, al fine di prevenire possibili deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza.

2. Le misure atte a prevenire eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, durante il periodo ritenuto necessario, successivamente all'abolizione degli importi compensativi adesione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI